

**DELIBERAZIONE 19 MAGGIO 2016
243/2016/S/RHT**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE
DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI
TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES SUI PREZZI AL CONSUMO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 maggio 2016

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 81, commi 16 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto-legge 112/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2009, VIS 68/09;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, VIS 100/11 (di seguito: deliberazione VIS 100/11);
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2012, 147/2012/S/Rht (di seguito: deliberazione 147/2012/S/Rht).

FATTO

1. Con deliberazione VIS 100/11, l'Autorità ha intimato alcune società, tra cui Eco Energy S.r.l. (di seguito: Eco Energy o Società), ad adempiere agli obblighi informativi previsti dalla deliberazione VIS 109/08, così come specificati nell'allegato A alla medesima deliberazione di intimazione. La deliberazione VIS 100/11 precisava, inoltre, che l'invio delle informazioni e dei documenti sarebbe

dovuto avvenire entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del provvedimento, pena l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

2. Il termine previsto dalla deliberazione VIS 100/11 è spirato senza che la Società abbia trasmesso alcuno dei dati e documenti richiesti per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 e, in particolare, la Società non ha provveduto ad inviare:
 - una copia del proprio bilancio unitamente all'eventuale bilancio consolidato e non ha provveduto, altresì, ad indicare l'importo dell'IRES corrispondente nell'apposita nota di trasmissione (art. 3 deliberazione VIS 109/08);
 - le tabelle concernenti i dati contabili (art. 4 deliberazione VIS 109/08);
 - la dichiarazione del legale rappresentante della Società di attestazione di veridicità e conformità dei dati ufficiali aziendali relativa ai predetti esercizi, corredata dalla fotocopia del documento d'identità (art. 7, comma 1, deliberazione VIS 109/08).
3. Pertanto l'Autorità, con deliberazione 147/2012/S/Rht, ha avviato, nei confronti di Eco Energy, un procedimento per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
4. Nel presente procedimento la Società non ha presentato documentazione difensiva.
5. Con nota 5 marzo 2015 (prot. Autorità n. 7584), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA

6. L'adempimento agli obblighi informativi, previsti dalla deliberazione VIS 109/08, è funzionale all'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta di cui all'art. 81 del decreto-legge 112/08, da parte degli operatori economici interessati.
7. In particolare il comma 16, lett. b), del citato art. 81, annoverava tra i soggetti sottoposti alla maggiorazione di imposta, e conseguentemente alla vigilanza dell'Autorità (comma 18 dell'art. 81), gli operatori economici attivi nei settori ivi indicati che fossero in possesso di certi requisiti economici.
8. L'art. 3 della deliberazione VIS 109/08 prescrive, agli operatori predetti, di inviare all'Autorità una copia del bilancio, unitamente all'eventuale bilancio consolidato, entro 30 giorni dalla data di approvazione nonché di indicare l'importo dell'IRES corrispondente nell'apposita nota di trasmissione.
9. Il primo comma del successivo articolo 4, della deliberazione VIS 109/08, stabilisce, inoltre, che "al fine di consentire all'Autorità di procedere alle necessarie verifiche sulla base dei dati di natura contabile, quali risultano dal sistema di contabilità in atto presso gli operatori, circa costi e ricavi unitari a livello di singolo prodotto o di singola famiglia di prodotti, gli operatori compilano, con cadenza semestrale, le tabelle di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, provvedendo alla loro trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza

di ciascun semestre”. Il secondo comma del medesimo articolo prevede, altresì, che “i dati riferiti ai costi e ricavi devono essere coerenti con il conto economico di riferimento”.

10. Da ultimo, il primo comma dell’art. 7, della medesima deliberazione VIS 109/08 impone l’invio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale della Società, corredata dalla fotocopia del suo documento di identità, che attesti la veridicità dei dati e delle informazioni inviate e la loro conformità ai dati ufficiali aziendali.
11. Dagli elementi acquisiti emerge che la Società si è resa responsabile della violazione dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, per non aver adempiuto ai suddetti obblighi informativi, nonostante l’intimazione di cui alla deliberazione VIS 100/11 e che la condotta risulta ad oggi cessata in quanto la Società ha completato, nel mese di marzo 2014, l’inserimento in via telematica dei dati richiesti.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

12. L’articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell’agente;
 - d) condizioni economiche dell’agente.
13. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Eco Energy contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza demandata all’Autorità. La violazione ha riguardato il totale inadempimento agli obblighi informativi prescritti per gli esercizi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009. La gravità di tale condotta è, tuttavia, attenuata dalla considerazione che la Società ha provveduto, nel marzo 2014, ad inviare i dati richiesti.
14. Per quanto riguarda *l’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, e la *personalità dell’agente* non risulta alcuna circostanza rilevante.
15. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell’agente*, si rileva che Eco Energy ha conseguito, per l’anno 2011, un fatturato pari a circa euro 54.389.000.
16. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 27.000 (ventisette mila).

DELIBERA

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di Eco Energy S.r.l., agli obblighi informativi di cui in motivazione;
2. di irrogare, a Eco Energy S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 27.000 (ventisette mila);
3. di ordinare, a Eco Energy S.r.l., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Eco Energy S.r.l., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Eco Energy S.r.l., (c.f. 04949590824), Viale della Resurrezione n. 89, 90146 Palermo e all'indirizzo PEC posta@pec.ecoenergysrl.info e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

19 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni